

Placido con tale risposta soddisfaceffe alle obbiezioni del suo tempo, lascero' esaminarlo ad altri. Non solamente tante Regalie, tanti stabili, ed altri Beni erano allora divenuti alle Chiese, ma anche i lor terreni, villani, e Livellari godevano non poche esenzioni e privilegi, talmente che nè pagavano tributi, nè concorrevano alle pubbliche necessita'. Si può credere, che i Laici mirassero di mal occhio tanta abbondanza di Beni, e Beni privilegiati. Anche a i Re, e alle Comunità dovette ciò parer greve. Per testimonianza di Landolfo juniore Storico Cap. I. della Storia Tomo V. *Rerum Italicarum* Corrado Re d'Italia sul fine del Secolo XI. allorchè il Prete Liprando era per andare a Roma, gli disse: *Cum sis Magister Patarinorum* (così allora si nominavano gli aderenti al Papa) *quid sentis de Pontificibus & Sacerdotibus Regia jura possidentibus & Regi nulla alimenta præstantibus? Et Presbyter ipse absque ullo rancore in beneplacito Dei & ipsius Regis respondit.* Ma non riferisce lo Storico ciò, ch'egli rispondesse, e certamente esso Re Corrado era divotissimo della Chiesa Romana, ed ottimo Principe. Queste ed altre cose passavano per mente a gli Augusti, quando Lottario II. Imperadore nell'Anno 1136. nella Dieta generale di Roncaglia pubblicò una Legge, che abbiamo nel fine delle Longobardiche, dove son riprovati *Milites* (cioè i Vassalli) *qui sua Beneficia passim distraherent, ac ita omnibus exhaustis, suorum Seniorum servitia subterfugerent.* E però fu decretato: *Nemini licere beneficia, quæ a suis Senioribus habent, sine ipsorum permissione distrahere &c.* Ma Federigo I. giudicò, che questo non bastasse al bisogno del Pubblico: laonde anch'egli nell'Anno 1158. pubblicò una Legge, registrata nel Codice de *Feudis* Tit. 55. e da Radevico riferita nel Lib. II. Cap. 7. colle seguenti parole: *Ut nulli liceat Feudum totum, vel partem aliquam vendere, vel pignorarè, vel quocumque modo distrahere, seu alienare, vel pro Anima judicare* (cioè lasciare alle Chiese) *sine permissione illius Domini, ad quem Feudum spectare dignoscitur.* Aggiugne di più: *non solum in posterum, sed etiam hujusmodi alienationes illicitas hæcenus perpetratas, hac præsentis sanctione cassamus.* Non proibì egli espressamente il lasciare i Feudi alle Chiese, richiedendo solamente, che vi concorresse la permissione del Signore o sia del diretto Padrone; ma dovea egli pensare di non voler quì accordare questa permissione. E per verità da li innanzi de i Feudi spettanti all'Imperio o Regno, pochi ne passarono alle Chiese; e molti anche de' passati furono ad esse ritolti. Forse Federigo in formar questo Decreto teneva gli occhi aperti sopra i Beni donati dalla celebre Contessa Matilda alla Chiesa Romana, per li quali furono poi gravi controversie fra essa Chiesa e lui. E non è improbabile, che fra i motivi segreti, per li quali si alienò l'animo di Adriano IV. Papa da Federigo, v'entrasse ancor questo.

Si dee anche aggiugnere, che lo stesso Federigo I. mosse lite a varie